



Determinazioni con impegno di spesa

Periodo di riferimento
01 luglio - 31 dicembre 2017

Sub "C"

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO INDICE GENERALE	DATA INDICE GENERALE	SERVIZIO	DATA ESTRAZIONE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA CONFLITTO DI INTERESSI ART 6 BIS L 241/90
19	173	15/03/2017	SAT II Municipalità	12/05/2017	autorizzazione al pagamento in favore dell'avv. Antonino Colloca	no	no
20	399	25/05/2017	Servizio PRM Edifici scolastici	25/07/2017	presa d'atto dell'affidamento alla società C,M,G, Testin delle indagini per i lavori finalizzati alla messa in sicurezza dell'edificio scolastico 73 C.D.	si	si
21	599	22/06/2017	Servizio Fiscalità Locale Gestione IUC	25/07/2017	impegno di spesa a favore di vari contribuenti a titolo di rimborso ICI, IMU e TASI	no	no
22	510	08/06/2017	Gabinetto del Sindaco	25/07/2017	missione istituzionale del sindaco e della responsabile di staff a Milano	no	no
23	392	22/05/2017	Dipartimento Gabinetto del sindaco	25/07/2017	missione istituzionale dell'assessore al Welfare a Roma in data 16.07.2017.	no	no
24	636	30/06/2017	Servizio Difesa Idrologica del sottosuolo	14/09/2017	intervento di demolizione e ricostruzione di un muro di contenimento in via Cupa vecchia Napoli n. 2	si	no
25	728	12/07/2017	Servizio Cultura e Turismo	14/09/2017	assunzione impegno di spesa per il pagamento di vigilanza antincendio per l'evento della consegna della cittadinanza onoraria a Diego Armando Maradona	si	si
26	751	14/07/2017	Servizio Contabilità Monitoraggio e Rendiconto	14/09/2017	impegno in favore di Equitalia Servizi di Riscossione	si	no
27	1061	14/11/2017	Servizio P.R.M. Strade	14/11/2017	Affidamento, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016	no	no
28	429	30/05/2017	SAA VI Municipalità	25/07/2017	impegno di spesa ad integrazione delle risorse per il servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio/giugno 2017	si	no
29	733	12/07/2017	Servizio Autonomo Personale	14/09/2017	Assunzione impegno di spesa per € 2.000,00, oltre oneri ed irap, gravante sul "Fondo Riserva per Emergenze anno 2017" finalizzato a compensare prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Servizio Polizia Amministrativa	no	no
30	1088	29/09/2017	Servizio Demanio e Patrimonio	14/11/2017	Integrazione impegni di spesa annualità 2017 - per il pagamento canoni di locazione / indennità di occupazione per gli immobili condotti in fitto passivo dal Comune di Napoli per fini istituzionali	no	no

DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA

RILIEVI	N.	DIRETTIVE SEGRETARIALI	N.
Nulla si osserva.	4	Nulla si osserva.	4
Non si rinviene l'inserimento nell'atto di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt.6 e 7 del D.P.R. 62 del 2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. Si richiama la nota segretariale PG 902100 del 18.11.2014 avente ad oggetto <i>"Conflitto di interessi e obbligo di astensione"</i> .	2	Nel provvedimento dirigenziale occorre inserire apposita dichiarazione della competente dirigenza di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt.6 e 7 del D.P.R. 62 del 2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.	2
Non si rinviene nella determinazione dirigenziale attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis c.1 d.lgs 267/2000 e artt. 13 c. 1 lett.b e 17 c.2 lett.a del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con delibera di C.C. 28 febbraio 2013 n.4. Detta attestazione si inserisce nell'ambito del controllo preventivo di regolarità assegnato alla dirigenza stessa nella fase di formazione dell'atto.	1	La determinazione dirigenziale deve riportare attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis c.1 d.lgs 267/2000 e artt. 13 c. 1 lett.b e dell'art. 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni.	1
La determinazione dirigenziale ha per oggetto la presa d'atto dell'affidamento delle indagini preventive necessarie per l'esecuzione dei lavori finalizzati alla messa in sicurezza, la prevenzione e la riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità, degli elementi, anche non strutturali, dell'edificio scolastico (...). Dal provvedimento si evince che si tratta di un servizio di ingegneria affidato dal (...) (quale Stazione Appaltante) secondo la procedura di cui all'art. 125, c. 11 del D.lgs. 163/2006. Sul punto, si rammenta che le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti <i>"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"</i> , approvate con Deliberazione ANAC n. 973 del 14 settembre 2016, precisano che <i>"Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (...). In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. (...) si suggerisce l'acquisizione di due preventivi, ciò nell'ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell'economicità, della prestazione resa"</i> .	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Si rammenta che il Decreto Interministeriale del 24 febbraio 2016, concernente le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali, ha individuato le modalità con le quali si eseguono tali procedure, nonché ha definito, per le diverse fattispecie, gli adempimenti che fanno capo agli enti locali (v. per ulteriori chiarimenti la Circolare n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze).	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Si rammenta che, ai sensi dell' art.183, comma 7 del D.Lgs 267/2000, gli impegni di spesa sono esecutivi con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ad opera del responsabile del servizio finanziario.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Il richiamo, nelle premesse della determinazione dirigenziale n. (...), agli artt. 151, co. 4 e 191, co. 5, del D.lgs. 267/2000 - così come emendati dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 - appare incoferente; sul punto, si rammenta che l'originaria formulazione dell'art. 191, co. 5, è confluita, a seguito della richiamata novella legislativa, nell'art. 188, c. 1 quater, del T.U.E.L.e che la disciplina del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è confluita nell'art. 183, c. 7 del medesimo D.lgs.267/2000.	1	La determinazione dirigenziale deve richiamare disposizioni che siano conferenti rispetto all'oggetto del provvedimento e coerenti rispetto al quadro normativo in materia di contabilità pubblica degli Enti Locali così come delineato a seguito dell'adozione D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..	1
La determinazione dirigenziale non dà atto del preventivo accertamento, a farsi a cura del responsabile di spesa, di cui al co. 8, dell' art. 183 - rubricato <i>"Impegno di spesa"</i> - del D.lgs. 267/2000.	1	La determinazione dirigenziale deve dare atto del preventivo accertamento, a farsi a cura del responsabile di spesa, di cui al co. 8, dell' art. 183 del D.lgs. 267/2000.	1
In merito all'osservanza delle <i>"disposizioni di cui al Programma 100 previsto dalla R.P.P. 2015/2017"</i> , si rammenta che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.08.2016 è stato già approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-2018, ai sensi dell'art. 170 co. 1 del T.U.E.L., così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014; in particolare i Programmi nn. 03 e 04 del menzionato D.U.P. richiamano i contenuti del "Programma 100" di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, così come i Programmi nn. 03 e 04 del D.U.P. 2017-2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20 aprile 2017.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Si rammenta che con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03.12.2015 è stato approvato il "Patto di Integrità" per l'affidamento di commesse che deve essere sottoscritto, come chiarito nel medesimo documento, <i>"per tutti i contratti di acquisizione di lavori, beni e servizi in cui sia parte il Comune di Napoli, ivi comprese, ove tecnicamente possibile, le acquisizioni di beni e/servizi mediante e-procurement"</i> .	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1

<p>Attesi l'importo contrattuale (inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria) e la procedura di affidamento in esame (ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016) si richiamano, infine, le Linee Guida n. 4 dell'ANAC - recanti <i>"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"</i>, approvate con deliberazione del consiglio dell'Autorità n. 1097, del 26 ottobre 2016.</p> <p>Giova ricordare, a beneficio della correttezza dell'azione amministrativa, che in data 5 maggio 2017 è stato pubblicato il D.lgs. n. 56/2017 – rubricato <i>"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"</i> - in vigore, ai sensi dell'art. 131 del medesimo decreto, a partire dal 20 maggio 2017. In particolare, in merito agli affidamenti diretti, l'art. 36, co. 2, del D.lgs. 50/2016 – così come emendato dal decreto "Correttivo"- introduce la possibilità di ricorso all'affidamento diretto anche senza confronto tra due o più operatori economici, elimina lo stringente requisito dell'adeguata motivazione (fermo restando il generale obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della L. 241/1990) ancorando, in ogni caso, detta forma di affidamento al rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e chiarendo che il principio di rotazione va riferito agli inviti.</p> <p>Si rammenta, infine, che, a seguito della novella legislativa, l'art. 32, co. 2, del Codice ha previsto la possibilità per l'Ente di procedere all'affidamento diretto <i>"tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti."</i>.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>Nel preambolo della determina dirigenziale si legge: <i>"Premesso che: con proposta di delibera di G.C. n. (...) avente ad oggetto (...)";</i> sul punto si rileva che il provvedimento in esame opera richiamo ad una mera <i>"proposta"</i> di delibera, piuttosto che ad un provvedimento approvato dalla Giunta Comunale, esecutivo ai sensi di legge e, per ciò stesso, perfetto ed efficace.</p>	1	La determinazione dirigenziale deve operare richiamo ad atti validi ed efficaci, nonché correttamente identificati, assicurando, nel corpo dell'atto, l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per l'adozione della decisione. Assume, infatti, rilievo la corretta esplicitazione degli interessi in gioco, ossia la traduzione nella motivazione dei passaggi del percorso decisionale che hanno permesso la concretizzazione di una particolare scelta, al fine di soddisfare quanto richiesto dall'art. 3 della legge 241/90 ed i principi di logicità e consequenzialità della decisione.	1
<p>Si rileva l'inconferenza del richiamo, nel preambolo, all'art.163 del D.Lgs 267/2000, rubricato <i>"Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"</i>, posto che, così come riportato nelle premesse dell'atto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 20.04.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione esercizio 2017/2019.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, richiamato nella determinazione dirigenziale in esame, non trova assolvimento ai fini di cui all'art. 183 co. 8 del D.lgs n. 267/2000.</p>	1	Ai sensi dell'art. 183 co.8 del D.lgs.267/2000, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.	1
<p>La determinazione dirigenziale non indica elementi utili all'individuazione dell'oggetto dei carichi, per i quali l'Ente ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del D.L. 193/2016 convertito con modificazioni in Legge 225/2016, limitandosi genericamente a riportare che trattasi di <i>"carichi relativi all'ambito provinciale (...)"</i>.</p>	1	La determinazione dirigenziale di impegno della spesa deve specificare tutti gli elementi istruttori a sostegno del provvedimento adottato.	1
<p>con riferimento alla previsione nel quadro economico della voce B2) <i>"Accantonamento per incentivi 2%"</i>, giova rammentare che a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 – che si applica alla fattispecie in esame - le attività di progettazione dei dipendenti pubblici non possono essere remunerate con sistema di incentivazione previsto dall'art. 113 del medesimo decreto; dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 113 si evince, infatti, che gli incentivi per funzioni tecniche sono riconnessi esclusivamente alle attività di programmazione, di impostazione e gestione della gara, nonché di esecuzione e di controllo dell'appalto. Sul punto si richiamano le Linee Guida dell'A.N.AC. n. 1, di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti <i>"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"</i>, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14-09-2016, secondo cui <i>"Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potrà essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016."</i> Sul tema, la Corte dei Conti - Sezione Regionale dell'Emilia Romagna - con deliberazione n. 118/2016/QMIG, ribadendo la diversa connotazione del compenso incentivante previsto dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016 rispetto alla previgente disciplina, ha chiarito, tra l'altro, che l'incentivo previsto dalla nuova disposizione normativa non può essere riconosciuto per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto le ipotesi previste dalla suddetta norma sono da considerarsi tassative. In merito, infine, si richiama da ultimo la deliberazione n. 24/SEAUT/2017/QMIG della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie - Adunanza del 26 settembre 2017 – in ordine alla peculiarità dei nuovi incentivi per <i>"funzioni tecniche"</i> di cui all'art. 113, comma 2, del D.lgs. 50/2016, nonché la non sovrapponibilità di tale compenso incentivante all'incentivo per la progettazione di cui all'art. 93, comma 7-ter del D.lgs. 163/2006, oggi abrogato.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>In ordine alla procedura di affidamento in esame (ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016), giova rammentare che il D.lgs. n. 56/2017 – rubricato <i>"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"</i> - in vigore a partire dal 20 maggio 2017, ha apportato delle modifiche al richiamato istituto. In particolare, l'art. 36, comma 2, lett.a), del D.lgs. 50/2016 – così come emendato dal decreto "Correttivo" - introduce la possibilità di ricorso all'affidamento diretto anche senza confronto tra due o più operatori economici, elimina lo stringente requisito dell'adeguata motivazione (fermo restando il generale obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della Legge 241/1990) ancorando, in ogni caso, detta forma di affidamento al rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016, nonché al rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Inoltre, l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 – così come modificato ad opera dell'art. 22 del D.lgs. 56/2017 - ha previsto la possibilità per l'Ente di procedere all'affidamento diretto <i>"tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti."</i> Infine, si richiamano, sul punto, le Linee Guida n. 4 dell'A.N.AC. - recanti <i>"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"</i>, approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1

<p>La determinazione dirigenziale in esame dispone l'affidamento alla società (...), già aggiudicataria del servizio di refezione scolastica per il periodo (...) – giusto contratto repertorio n. (...) - di un numero di pasti ulteriori fino alla concorrenza dell'importo di € (...) (nei limiti del quinto d'obbligo del prezzo complessivo del contratto originario) sino a (...). Tale variazione è disposta ai sensi dell'art. 114, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 – ora abrogato ad opera dell'art. 217 del D.Lgs. 50/2016 - che rinvia al Regolamento l'individuazione delle ipotesi nelle quali è consentito il ricorso a "varianti" nell'ambito dei contratti di servizi e forniture, nel rispetto dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 relativo ai lavori, "in quanto compatibile". L'art. 311 del Regolamento, adottato con D.P.R. 207/2010, riproduce in parte i casi tassativi già contemplati dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006; in particolare, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:</p> <p><i>a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;</i></p> <p><i>b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;</i></p> <p><i>c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto".</i></p> <p>La competente dirigenza, nel caso di specie, imputa tale variazione al contratto originario a "cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento", ma non riporta, nell'atto, esaurienti indicazioni sugli sviluppi e sull'esito dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, che accerti la non imputabilità alla stazione appaltante, motivando circa la non prevedibilità delle cause verificatesi.</p>	1	<p>Il provvedimento dirigenziale che dispone la variazione in aumento delle prestazioni deve specificare elementi atti ad esplicitare le concrete ragioni e l'iter motivazionale a sostegno del provvedimento adottato. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/1990, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'adozione del provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.</p>	1
<p>L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti richiamato nel dispositivo del provvedimento in esame, indicato quale parametro di riferimento ai fini dell'assolto obbligo di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 267/2000, sembra adattarsi alla funzione di cui all'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 – comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 89 del 2014 - e dunque alle finalità di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., piuttosto che alla fase di accertamento preventivo delle condizioni costitutive dell'impegno di spesa di cui alla richiamata norma del T.U.E.L., introdotta allo scopo di evitare ritardi e la formazione di debiti pregressi all'atto dell'esigibilità della prestazione.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1